

COMUNE DI NOVI VELIA
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 18 del 29.09.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 'REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)'.-

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore 18,35 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato del Sindaco, partecipato ai sigg. consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di I convocazione. All'appello risultano:

RICCHIUTI MARIA	SINDACO	Presente
GUZZO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
MATTEO RICCHIUTI	CONSIGLIERE	Presente
ROMANELLI VALERIA	CONSIGLIERE	Assente
GUIDA PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
TORTORELLA ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
RICCHIUTI ANIELLO	CONSIGLIERE	Presente
DI POLITO CHIARINA	CONSIGLIERE	Presente
DE VITA ADRIANO	CONSIGLIERE	Assente
SPERANZA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	Assente
GUIDA MICHELE	CONSIGLIERE	Assente


Totale presenti 7

Totale assenti 4

- Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA CITARELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente AVV. MARIA RICCHIUTI nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del settore interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);
- il responsabile del settore (artt. 49, c.2, e 97, c.4.b, del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;



COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO

P.I. 02894940655 – C.F. 84001350655



Piazza 19 Agosto 1977, n. 1/3 – 84060 Novi Velia (SA)



Tel. 0974/65031 – Fax 0974/65078



ragioneria@comune.novivelia.sa.it – www.comune.novivelia.sa.it

UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)".-

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare generale dei Comuni, in base al quale *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;

DATO ATTO che il termine per approvare i regolamenti con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, poi sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale a sua volta dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VERIFICATO che con decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 169 del 23 luglio 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 30 settembre 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"*, il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) dagli artt. 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) ed il successivo D.L. 16/2014 (Legge 68/2014) abbiano mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato introdotto nell'anno 2013, ora sostituito dalla tassa sui rifiuti (TARI), appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative;

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di un unico regolamento di disciplina dei diversi tributi costituenti l'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" formulato dalla competente Commissione consiliare con verbale prot. n. 3727 in data 08 settembre 2014, composto da n. 73 (settantatre) articoli e dall'allegato A);

DATO ATTO che, nei termini previsti dall'art. 23 del vigente Statuto Comunale, non risultano presentati emendamenti da parte dei Consiglieri Comunali;

CONSTATATO che l'adozione della presente proposta di deliberazione rientra, sulla base delle previsioni della vigente normativa, tra le competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO infine l'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.";

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 5343/2012 in data 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti relative all'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02 dicembre 1999 e successive modifiche e integrazioni;

ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) numero 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;




PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:

- 1) di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto da n. 73 (settantatre) articoli e dall'allegato A), che si allega alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il predetto Regolamento comprende al suo interno la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- 3) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il Regolamento medesimo entra in vigore il **1° gennaio 2014**, in sostituzione:
 - a) del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12 settembre 2012;
 - b) del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21 maggio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
- 4) di trasmettere telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;
- 5) di garantire la massima diffusione del contenuto del Regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 6) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, l'immediata eseguibilità della deliberazione adottata in riferimento alla presente proposta.

Novi Velia, lì 25 settembre 2014




IL SINDACO
(Avv. Maria Ricchiuti)
Maria Ricchiuti



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria Citarella)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)





COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO

P.I. 02894940655 – C.F. 84001350655



Piazza 19 Agosto 1977, n. 1/3 – 84060 Novi Velia (SA)



Tel. 0974/65031 – Fax 0974/65078



ragioneria@comune.novivelia.sa.it – www.comune.novivelia.sa.it

REVISORE DEI CONTI

Protocollo n. 3900 del 25 settembre 2014

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”.

Il Revisore dei Conti del Comune di Novi Velia (SA), nominato per il periodo dal 07 maggio 2012 al 06 maggio 2015 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06 maggio 2012, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che l’art. 239, comma 1 lettera b) numero 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 25 settembre 2014, inerente l’approvazione del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l’art. 1, commi da 639 a 731, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68, che introducono modifiche normative alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

ESAMINATA, quindi, la predetta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale e l’accluso “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” formulato dalla competente Commissione consiliare con verbale prot. n. 3727 in data 08 settembre 2014, composto da n. 73 (settantatre) articoli e dall’allegato A);

RILEVATO che sono stati rispettati i principi generali in materia contabile e finanziaria ai sensi della normativa vigente, ed in particolare le norme che regolano l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

VERIFICATA la rispondenza delle norme contenute nel Regolamento rispetto alla potestà regolamentare generale del Comune;


VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 25 settembre 2014, inerente l’approvazione del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, composto da n. 73 (settantatre) articoli e dall’allegato A).

Novi Velia, li 25 settembre 2014



Il Revisore dei Conti
(Rag. Assunta Taddeo)



COMUNE DI NOVI VELIA

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 18 del 29/03/2014

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Presupposto
Articolo 3	Soggetto attivo
Articolo 4	Componenti dell'imposta
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
Articolo 5	Oggetto del titolo
Articolo 6	Presupposto
Articolo 7	Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale
Articolo 8	Soggetti passivi
Articolo 9	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni
Articolo 10	Base imponibile delle aree fabbricabili
Articolo 11	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
Articolo 12	Riduzione per i terreni agricoli
Articolo 13	Aliquote e detrazioni
Articolo 14	Detrazione per l'abitazione principale
Articolo 15	Fattispecie equiparate all'abitazione principale
Articolo 16	Esenzioni
Articolo 17	Quota di imposta riservata allo Stato
Articolo 18	Versamenti
Articolo 19	Dichiarazione
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
Articolo 20	Presupposto
Articolo 21	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Articolo 22	Soggetti passivi
Articolo 23	Locali e aree scoperte soggetti alla tassa
Articolo 24	Locali e aree scoperte non soggetti alla tassa
Articolo 25	Determinazione della superficie tassabile
Articolo 26	Riduzioni per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
Articolo 27	Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo
Articolo 28	Determinazione della tariffa della tassa
Articolo 29	Istituzioni scolastiche statali
Articolo 30	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Articolo 31	Piano finanziario
Articolo 32	Articolazione della tariffa della tassa
Articolo 33	Tariffa per le utenze domestiche
Articolo 34	Occupanti le utenze domestiche
Articolo 35	Tariffa per le utenze non domestiche
Articolo 36	Classificazione delle utenze non domestiche
Articolo 37	Periodi di applicazione del tributo
Articolo 38	Mancato svolgimento del servizio
Articolo 39	Zone non servite

Articolo 40	Riduzioni per le utenze domestiche
Articolo 41	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Articolo 42	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Articolo 43	Altre agevolazioni
Articolo 44	Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Articolo 45	Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni
Articolo 46	Tributo giornaliero
Articolo 47	Tributo provinciale
Articolo 48	Riscossione
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
Articolo 49	Presupposto e finalità
Articolo 50	Soggetti passivi
Articolo 51	Immobili soggetti al tributo
Articolo 52	Decorrenza del tributo
Articolo 53	Determinazione della base imponibile
Articolo 54	Aliquote del tributo
Articolo 55	Detrazione per l'abitazione principale
Articolo 56	Riduzioni ed esenzioni
Articolo 57	Servizi indivisibili e relativi costi
Articolo 58	Versamento del tributo
Articolo 59	Importi minimi
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
Articolo 60	Dichiarazione
Articolo 61	Dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI)
Articolo 62	Rimborsi e compensazione
Articolo 63	Funzionario responsabile
Articolo 64	Verifiche ed accertamenti
Articolo 65	Sanzioni ed interessi
Articolo 66	Riscossione coattiva
Articolo 67	Importi minimi
Articolo 68	Rateizzazioni
Articolo 69	Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili
Articolo 70	Trattamento dei dati personali
Articolo 71	Clausola di adeguamento
Articolo 72	Norme di rinvio
Articolo 73	Entrata in vigore e norme finali
ALLEGATI	
Allegato A)	Categorie di utenze non domestiche



TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Novi Velia (SA), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Presupposto

1. L'Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Articolo 3

Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il Comune di Novi Velia (SA) per gli immobili soggetti all'imposta che insistono sul suo territorio.

Articolo 4

Componenti dell'imposta

1. L'Imposta Unica Comunale (IUC) si articola in due componenti:
 - la componente patrimoniale, costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669 - 681, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641 - 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.



TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 5 Oggetto del titolo

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Novi Velia (SA) dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo art. 13, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 02 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707 - 729, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Novi Velia (SA). Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più Comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Novi Velia (SA) in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

Articolo 6 Presupposto

1. Il presupposto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. L'Imposta Municipale Propria (IMU), sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 7 Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 2, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è

soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione dell'imposta, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, il diritto edificatorio e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale rimovibile a piacere e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 2, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 2 del citato art. 13, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 2, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito, invece, la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili ubicati in Comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova atto a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Articolo 8 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini dell'imposta, titolare di diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 06 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Articolo 9

Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come di seguito:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato secondo i criteri dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

Articolo 10

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1 lettere c), d) ed f), del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla legge.
4. Il Comune, con la deliberazione di cui all'art. 13, comma 1, del presente regolamento, può determinare, su proposta del Responsabile dell'Area Tecnica, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati. Ciò allo scopo di semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti e per ridurre l'insorgenza di contenzioso. Tali valori possono essere modificati annualmente; in mancanza si intendono confermati di anno in anno.

Articolo 11

Base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione. Pertanto, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento del Comune o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.
3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (luce, acqua, fognature).
4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Area Tecnica del Comune con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente mediante la propria Area Tecnica e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze.

Articolo 12

Riduzione per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €. 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €. 6.000,00 e fino a €. 15.500,00;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €. 15.500,00 e fino a €. 25.500,00;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €. 25.500,00 e fino a €. 32.000,00.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni agricoli ubicati in Comuni diversi, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

Articolo 13 Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e le detrazioni dell'imposta sono determinate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dall'art. 13, commi 6, 7 e 9, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 1, comma 380 lettera g), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al predetto art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni dell'imposta si intendono prorogate di anno in anno.
2. Nella determinazione delle aliquote dell'imposta il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli stabiliti dall'art. 1, commi 640 e 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e da altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.
3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote dell'imposta entro la data di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. La deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 14 Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Il Comune, con la deliberazione di cui all'art. 13, comma 1, del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione di cui al comma precedente, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Articolo 15

Fattispecie equiparate all'abitazione principale

1. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Per poter usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, il soggetto passivo è obbligato a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali dell'immobile al quale il beneficio si applica.
4. Il Comune potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo.

Articolo 16

Esenzioni

1. Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1 lettere b), c), d), e), f), h) ed i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell'Interno, sono individuati i Comuni nei quali, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, si applica la predetta esenzione, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadono in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria (IMU).
4. Non è dovuta l'imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. L'Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
7. Le esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
8. Per poter usufruire delle esenzioni di cui al presente articolo, il soggetto passivo è obbligato a presentare, nei soli casi previsti dalla legge, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali dell'immobile al quale il beneficio si applica.

Articolo 17

Quota di imposta riservata allo Stato

- 1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lettera f), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU) derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dall'art. 13, comma 6 primo periodo, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 2. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
- 3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
- 4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU). Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 18

Versamenti

- 1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- 3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati dal Comune nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre

1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 aprile 2012 (utilizzando il Modello F24) nonché tramite il bollettino di conto corrente postale approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2012.
5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, in tre rate. Le prime due rate, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono il versamento dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 1° gennaio 2014.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulti pari o inferiore a €. 5,00.
7. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta effettivamente dovuta in relazione all'immobile condiviso e il soggetto che effettua il versamento comunichi al Comune, entro novanta giorni dalla fine dell'anno di imposta, l'importo pagato per ciascun contitolare.

Articolo 19 **Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto ministeriale, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità previste al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 giugno 2014 e con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 04 agosto 2014. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.



TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 20 Presupposto

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti (TARI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
4. La tassa sui rifiuti (TARI) deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Si intendono per:
 - a) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione con le relative pertinenze;
 - b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 21 Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili, pericolosi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21 maggio 1996.

Articolo 22 Soggetti passivi

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa sui rifiuti (TARI) dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 23
Locali e aree scoperte soggetti alla tassa

1. Sono soggetti alla tassa sui rifiuti (TARI) tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque ne sia la destinazione o uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 24
Locali e aree scoperte non soggetti alla tassa

1. Non sono soggetti all'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) i seguenti locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità;
 - b) le centrali termiche ed i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - c) solai e sottotetti, limitatamente alla parte con altezza inferiore a metri 1,50;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - f) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - g) i locali e le aree scoperte per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
2. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità alla tassa, di cui al comma precedente, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Articolo 25
Determinazione della superficie tassabile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative alle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle predette unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o

iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
4. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) sarà pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) rimane quella calpestabile.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Articolo 26

Riduzioni per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.
2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente comma i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
3. In presenza di locali e/o aree scoperte in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, ove non sia possibile delimitare la superficie in cui questi ultimi si formano, l'intera superficie su cui l'attività viene svolta è ridotta delle seguenti misure percentuali:

Descrizione categoria	Riduzione superficie
Campeggi, distributori carburanti	20%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10%
Attività industriali con capannoni di produzione	30%



4. Per eventuali altre categorie di attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento ai criteri indicati dall'art. 36 del presente regolamento.
5. L'esclusione di cui al comma 1 nonché la percentuale di riduzione di cui al comma 3 vengono riconosciute solo ai contribuenti che provvedono:
 - a) ad indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici produttive di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e solo per l'esclusione di cui al comma 1 l'individuazione delle superfici utilizzate per aree di produzione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati;
 - b) a comunicare annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della dichiarazione originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando idonea documentazione comprovante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 27

Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della tassa proporzionale alla quantità degli stessi, determinata in base alla seguente tabella e secondo le modalità del presente articolo:

Percentuale di rifiuti assimilati avviati al riciclo	Percentuale di riduzione della tassa
Se avviano al recupero almeno il 20% del totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno	4%
Se avviano al recupero almeno il 40% del totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno	8%
Se avviano al recupero almeno il 60% del totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno	12%
Se avviano al recupero almeno l'80% del totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno	16%

2. Per recupero si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera t), del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Nel caso di commisurazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo il criterio indicato dall'art. 28, comma 2, del presente regolamento, la riduzione si applica alla sola quota variabile della tassa.
4. Nel caso di commisurazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo il criterio indicato dall'art. 28, comma 4, del presente regolamento, la riduzione si applica limitatamente al 50 per cento della tassa.
5. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a comunicare la quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente, distinti per codice CER, allegando specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a

ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, nonché a dichiarare, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel medesimo anno, distinti per codice CER. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ogni altro elemento ritenuto necessario.

6. La riduzione è calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eccedenza pagata.

Articolo 28

Determinazione della tariffa della tassa

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
4. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 2 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, secondo i criteri indicati dagli artt. 32, 33 e 35 del presente regolamento.
5. Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sono approvate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al successivo art. 31. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
6. Resta ferma la facoltà di modificare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) entro la data di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 29

Istituzioni scolastiche statali

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.



Articolo 30
Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, costi di raccolta e di trasporto, costi di trattamento, di riciclo e di smaltimento, costi amministrativi, costi generali di gestione, ecc.).
2. In particolare, la tassa sui rifiuti (TARI) deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per la determinazione dei costi sono considerate le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti del servizio di gestione dei rifiuti, risultanti dal piano finanziario di cui al successivo art. 31.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti (TARI).
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 31 del presente regolamento.

Articolo 31
Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia almeno due mesi prima del termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
2. Il piano finanziario indica i costi annuali del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nonché gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
3. Nel caso di commisurazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo il criterio indicato dall'art. 28, comma 2, del presente regolamento, il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.Il piano finanziario, inoltre, deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti (TARI), al

netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare si considera anche la variazione intervenuta nei costi a preventivo e a consuntivo, per la sola parte derivante da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

5. Gli Uffici Comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la redazione del piano finanziario e per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) ed in particolare tutti i costi sostenuti dal Comune che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Articolo 32

Articolazione della tariffa della tassa

1. La tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie omogenee, come da allegato A) al presente regolamento, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite nell'allegato A) al presente regolamento, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.
3. Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 28, comma 4, del presente regolamento, può commisurare la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
5. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità e qualità dei rifiuti effettivamente prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, quali coefficienti di produttività possono essere assunti quelli rilevati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, eseguite dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti o da altri soggetti affidatari del medesimo servizio in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico, quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia ovvero quelli statistici pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti o istituti pubblici di ricerca. In ogni caso, i costi annuali determinati in applicazione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), sono ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del piano finanziario e delle tariffe.
6. Nell'ipotesi di cui all'art. 28, comma 2, del presente regolamento, le categorie di utenza e la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) seguono i criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 33

Tariffa per le utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc..
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla sola superficie dei predetti immobili, senza computare il numero dei componenti del nucleo familiare.
3. Nell'ipotesi di cui all'art. 28, comma 2, del presente regolamento, la tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti immobili, sia al numero dei componenti

del nucleo familiare e tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 34 Occupanti le utenze domestiche

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella sola ipotesi di cui all'art. 28, comma 2, del presente regolamento, che prevede la commisurazione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) secondo i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per le utenze domestiche possedute o detenute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche possedute o detenute da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente secondo le risultanze anagrafiche o, in mancanza, quello ricavabile dalla seguente tabella:

Superficie	Numero componenti
Fino a mq. 50	1
Da mq. 51 a mq. 80	2
Da mq. 81 a mq. 150	3
Da mq. 151 in poi	4

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 35 Tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che possiedono o detengono locali o aree scoperte nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili.
3. Nell'ipotesi di cui all'art. 28, comma 2, del presente regolamento, la tariffa delle utenze non domestiche è determinata secondo i criteri contenuti nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.



Articolo 36

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, nelle more che siano stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono classificati in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato nell'allegato A) al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato A) al presente regolamento viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche (ATECO) adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni categoria di attività è unica per tutte le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa, anche se presentano diversa destinazione d'uso (ad esempio superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, servizi) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 37

Periodi di applicazione del tributo

- 
1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o delle aree scoperte.
 2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali o delle aree scoperte e sussiste sino al giorno in cui è cessato il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento della tassa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione della tassa, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni della tassa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 38
Mancato svolgimento del servizio

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 39
Zone non servite

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Si considerano servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate dalla raccolta differenziata domiciliare (porta a porta).
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:
 - in misura pari al 40 per cento della tariffa per distanze oltre 500 metri e fino a 900 metri lineari;
 - in misura pari al 35 per cento della tariffa per distanze oltre 900 metri lineari.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 61 del presente regolamento e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

Articolo 40
Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa della tassa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30 per cento;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno dei presupposti per la fruizione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Nel caso di commisurazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo il criterio indicato dall'art. 28, comma 2, del presente regolamento, le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sia alla quota fissa che alla quota variabile della tariffa.

Articolo 41

Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Nella modulazione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Tali riduzioni si realizzano attraverso un contestuale abbattimento dei costi, risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, imputabili alle utenze domestiche e incremento dei costi imputabili alle utenze non domestiche. Le riduzioni sono determinate in relazione all'ammontare dei proventi riscossi dal Comune derivanti dal recupero dei rifiuti raccolti in maniera differenziata o alla riduzione percentuale dei costi annui di trattamento, trasferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo decorrono dall'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti indicati al precedente comma 2, ultimo periodo.

Articolo 42

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa della tassa si applica in misura ridotta del 30 per cento ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
2. La predetta riduzione si applica purché:
 - a) l'utilizzo sia inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b) le condizioni di cui innanzi risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno dei presupposti per la fruizione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
5. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Nel caso di commisurazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo il criterio indicato dall'art. 28, comma 2, del presente regolamento, la riduzione di cui al presente articolo si applica sia alla quota fissa che alla quota variabile della tariffa.

Articolo 43

Altre agevolazioni

1. Con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), il Consiglio Comunale può prevedere ulteriori agevolazioni, sotto forma di riduzioni o di esenzioni.
2. La medesima deliberazione disciplina le modalità di applicazione delle predette ulteriori agevolazioni, tenendo conto altresì della capacità contributiva della famiglia del soggetto passivo, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Articolo 44

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 40, 42 e 43 del presente regolamento non sono cumulabili tra loro. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne di una sola di esse, scelta tra quelle più favorevoli.

2. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, diverse da quelle indicate al comma 1, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 45

Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Limitatamente alle agevolazioni di cui all'art. 43 del presente regolamento, la relativa copertura finanziaria può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
2. Il costo delle restanti riduzioni, esenzioni e agevolazioni rimane a carico della platea dei contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 46

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI), in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 60 per cento.
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) annuale.
8. L'Ufficio Comunale competente al rilascio delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'Ufficio di Polizia Municipale sono tenuti a comunicare all'Area Tributi del Comune tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 47

Tributo provinciale


1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Articolo 48

Riscossione

1. Il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, (utilizzando il Modello F24) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti (TARI) inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente ai locali ed aree scoperte posseduti o detenuti e del tributo provinciale di cui al precedente art. 47, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze. Gli avvisi di pagamento sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni presentate e gli avvisi di accertamento notificati.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate semestrali, scadenti il giorno 16 del mese. Il Comune stabilisce le relative scadenze di pagamento, in modo anche differenziato con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI). E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro il termine di scadenza della prima rata qualora successiva alla predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. L'importo complessivo della tassa annua da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il versamento della tassa non è dovuto quando l'importo annuale risulti pari o inferiore a €. 5,00. Parimenti non si procede al rimborso di somme di importo complessivo pari o inferiore a €. 5,00.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. L'ammontare del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, riscosso in uno alla tassa sui rifiuti (TARI), previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
8. A seguito dell'invio degli avvisi di pagamento di cui al precedente comma 2, il Comune provvede, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, da notificare, anche mediante servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.). Detto sollecito di pagamento riporta l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione prevista dall'art. 1, comma 695, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 oltre agli interessi di mora.
9. Il Comune può, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.



TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 49 Presupposto e finalità

1. Il presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dall'art. 57 del presente regolamento.

Articolo 50 Soggetti passivi

1. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 49. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante versa il tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. In caso di locazione finanziaria, il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 51 Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo per i servizi indivisibili (TASI) i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili, posseduti o detenuti, a qualsiasi titolo, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto al tributo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, il diritto edificatorio e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale rimovibile a piacere e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le eventuali agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito, invece, la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili ubicati in Comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova atto a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le eventuali agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
5. Sono comunque esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68.
6. Anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI) valgono le disposizioni di cui all'art. 15 del presente regolamento.
7. Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è edificabile in base ai criteri stabiliti dalla legge.

Articolo 52 **Decorrenza del tributo**

1. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si sono protratti il possesso o la detenzione degli immobili; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 53 **Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al titolo 2 del presente regolamento.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per la disciplina dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 11 del presente regolamento.

Articolo 54
Aliquote del tributo

1. L'aliquota di base del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. Le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) sono determinate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi dell'art. 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote del tributo si intendono prorogate di anno in anno.
3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro la data di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. In ogni caso la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imposta Municipale Propria (IMU) al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille.
5. Per l'anno 2014, l'aliquota massima del tributo non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) possono essere superati i limiti stabiliti nel precedente e nel presente comma, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta del tributo per i servizi indivisibili (TASI) equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imposta Municipale Propria (IMU) relativamente alla stessa tipologia di immobili.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota massima del tributo per i servizi indivisibili (TASI) non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
7. I predetti limiti minimi e massimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
8. Il Comune, nella deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo, può determinare, su proposta del Responsabile dell'Area Tecnica, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento, qualora il tributo sia stato versato sulla base di valori non inferiori a quelli determinati. Ciò allo scopo di semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti e per ridurre l'insorgenza di contenzioso. Tali valori possono essere modificati annualmente; in mancanza si intendono confermati di anno in anno.
9. La deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 55
Detrazione per l'abitazione principale

1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo, di cui al precedente art. 54, il Consiglio Comunale può stabilire una detrazione per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissandone l'ammontare e le modalità di applicazione della stessa.
2. L'importo della detrazione può essere anche differenziato in relazione all'ammontare della rendita catastale e/o alla capacità contributiva della famiglia del soggetto passivo, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Articolo 56
Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo, di cui all'art. 54 del presente regolamento, il Consiglio Comunale può prevedere riduzioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. La medesima deliberazione disciplina le modalità di applicazione delle riduzioni e delle esenzioni, tenendo conto altresì della capacità contributiva della famiglia del soggetto passivo, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Articolo 57
Servizi indivisibili e relativi costi

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:



Numero d'ordine	Servizio
1	Servizio di polizia municipale
2	Servizio di manutenzione delle strade comunali
3	Servizio di illuminazione pubblica
4	Servizio di manutenzione del verde pubblico
5	Servizio necroscopico e cimiteriale

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, alle imposte e tasse, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.
3. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo, di cui all'art. 54 del presente regolamento, il Consiglio Comunale individua, in maniera analitica, l'ammontare dei costi per ciascuno dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Articolo 58 Versamento del tributo

1. Il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, (utilizzando il Modello F24) ovvero tramite il bollettino di conto corrente postale approvato con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 maggio 2014.
2. Il versamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. A decorrere dall'anno 2015, il Comune assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

Articolo 59 Importi minimi

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando il tributo annuale complessivamente dovuto risulti pari o inferiore a €. 5,00.



TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 60 Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'Imposta Unica Comunale (IUC) entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI) si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). In sede di prima applicazione del tributo, si considerano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) o della previgente Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti al tributo per i servizi indivisibili (TASI) che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) o all'Imposta Municipale Propria (IMU), ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per l'applicazione del tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 giugno 2014 e con decreto del Direttore Generale delle Finanze 04 agosto 2014.
5. Per la presentazione della dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) si applicano le norme del seguente articolo.

Articolo 61 Dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI)

1. I soggetti passivi della tassa sui rifiuti (TARI) devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nel caso di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione degli interessati dall'Area Tributi del Comune.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa; in tal caso, la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo della tassa (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) se diverso dal soggetto passivo della tassa, con indicazione della qualifica;

- c) l'ubicazione dei locali e delle aree, specificando per le unità immobiliari a destinazione ordinaria anche il numero civico e il numero dell'interno, ove esistente;
 - d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza, il modificarsi o il venir meno dei presupposti per la fruizione di agevolazioni o riduzioni;
 - h) ogni altro elemento ritenuto necessario dall'Area Tributi del Comune.
6. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo della tassa (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione dei locali e delle aree, specificando per le unità immobiliari a destinazione ordinaria anche il numero civico e il numero dell'interno, ove esistente;
 - d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - g) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie ove si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - h) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - i) la sussistenza, il modificarsi o il venir meno dei presupposti per la fruizione di agevolazioni o riduzioni;
 - j) ogni altro elemento ritenuto necessario dall'Area Tributi del Comune.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), o inviata in via telematica con posta elettronica certificata (PEC). In caso di spedizione fa fede la data di invio.
8. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto e sull'apposito modello predisposto dall'Area Tributi del Comune, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Ai fini della dichiarazione relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 62

Rimborsi e compensazione

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi che compongono l'Imposta Unica Comunale (IUC) secondo le modalità di cui all'art. 18-quater del vigente regolamento generale delle entrate comunali.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi in misura pari al tasso degli interessi legali, secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso di somme di importo complessivo pari o inferiore a €. 5,00.

Articolo 63 **Funzionario responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 64 **Verifiche ed accertamenti**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.
3. Per le finalità del presente articolo, gli Uffici Comunali sono obbligati a trasmettere all'Area Tributi del Comune, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità / agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
 - di ogni altro atto o documento ritenuto necessario dall'Area Tributi del Comune.

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), un apposito avviso motivato.

5. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è

possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

8. La Giunta Comunale esprime indirizzi per l'attività di controllo secondo criteri individuati di volta in volta per annualità di imposta, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa competente.

Articolo 65 **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da €. 100,00 a €. 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori in misura pari al tasso degli interessi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 66 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC), conseguente ad atti di cui all'art. 64 del presente regolamento, avviene secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. Nel caso di riscossione coattiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dall'art. 1, comma 163, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 67 **Importi minimi**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'ammontare complessivo del credito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi €. 5,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento.

Articolo 68 **Rateizzazioni**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento di importo superiore a €. 400,00, comprensivo di tributo, sanzioni e interessi, fino ad un massimo di otto rate mensili. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi in misura pari al tasso degli interessi legali vigente alla data di presentazione dell'istanza.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea situazione di difficoltà. Il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione concessa, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore a €. 7.500,00, il contribuente dovrà presentare idonea garanzia fidejussoria.
4. Il provvedimento di rateizzazione o il suo diniego motivato è emanato dal funzionario responsabile dell'imposta.

Articolo 69 **Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili**

1. In caso di erronei versamenti relativi all'Imposta Unica Comunale (IUC) si applicano le procedure di cui all'art. 1, commi da 722 a 727, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, saranno stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

Articolo 70 **Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) sono trattati nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 71 **Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 72 **Norme di rinvio**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 73
Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare:
 - a) il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12 settembre 2012;
 - b) il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21 maggio 1996 e successive modifiche e integrazioni.

Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dei medesimi tributi relativa alle annualità pregresse.



ALLEGATI

Allegato A) - Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Numero	Categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

Il Sindaco – Presidente relaziona ampiamente sull'argomento ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) precisando la natura dell'imposta e le sue componenti. Rileva, altresì, che il Regolamento ha acquisito il parere favorevole della commissione preposta allo studio dei regolamenti. Successivamente invita il consesso alla discussione. Non essendoci intervenuti invita i presenti ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
Udito l'intervento del Sindaco - Presidente;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle Aree interessate;
Visto il parere reso dal Revisore dei Conti;
Non rilevandosi motivi ostativi all'approvazione;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Approvare, come approva, in ogni sua parte, la proposta di deliberazione che, anche se non materialmente trascritta, si intende qui di seguito integralmente riportata e per l'effetto approvare l'accluso "**Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**" per formarne parte integrante e sostanziale che si compone di n. 73 (settantatre) articoli oltre che dell'allegato A);
Con successiva ed unanime votazione, stante l'urgenza, il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue


02.10.2014

Il Presidente

AVV. MARIA RICCHIUTI



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIA CITARELLA



Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'albo pretorio comunale Il 02.10.2014 , come prescritto dall'Art. 124 comma 1 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17.10.2014

Dalla Residenza Comunale, li 02.10.2014



Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Citarella



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 47, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la su estesa deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data 02.10.2014

02.10.2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del III comma dell'art. 47 della legge 08/06/90, n. 142

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 47 - 2° comma legge 142/90)

Data , 02.10.2014



Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Citarella

